



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

**Regolamento del verde urbano e delle formazioni
vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale del
Comune di Fano**

*Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6
articolo 20, comma 6*



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

INDICE

PREMESSA.....	5
CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITÀ.....	6
ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE.....	6
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E DEFINIZIONI.....	6
ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE.....	6
CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO.....	7
PARTE I – NORME GENERALI.....	7
ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	7
PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO.....	7
ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE.....	7
ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI.....	8
ARTICOLO 7 – CAPITOZZATURE DEGLI ALBERI.....	8
ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI.....	9
ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	9
ARTICOLO 10 – SCAVI NELL’AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI.....	10
ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI.....	10
ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI.....	10
ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITÀ’.....	11
ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITÀ.....	11
PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE.....	12
ARTICOLO 15 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI.....	12
ARTICOLO 16 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
ARTICOLO 17 – INTERVENTI VIETATI.....	12
ARTICOLO 18 – PUBBLICITÀ NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....	13
ARTICOLO 20 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE.....	14
ARTICOLO 21 - CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E ACQUISTI VERDI.....	15
ARTICOLO 22 – SCELTA DELLE SPECIE E PIANTAGIONE DEGLI ALBERI.....	16



COMUNE DI FANO

SETTORE V LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 23 – SUPERFICI DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO.....	17
ARTICOLO 24 – PROGETTAZIONE DI PARCHEGGI ALBERATI.....	18
ARTICOLO 25 – PROGETTAZIONE DI ALBERATE STRADALI.....	19
ARTICOLO 26 – GARANZIE E MANUTENZIONI.....	19
CAPO III - VERDE PRIVATO.....	21
ARTICOLO 27 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO.....	21
ARTICOLO 28 – AREE COLTIVATE URBANE.....	21
ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO.....	21
CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI DI PIANTE PUBBLICHE E PRIVATE.....	22
ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA.....	22
ARTICOLO 31 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE DELLE PIANTE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI.....	22
ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA.....	23
ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.....	24
CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	25
ARTICOLO 34 – INCARICATI ALLA VIGILANZA.....	25
ARTICOLO 35 – OGGETTO DI SANZIONE.....	25
ARTICOLO 36 - SANZIONI.....	26
ARTICOLO 37 - COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO ALLA GESTIONE DEL VERDE URBANO, DELLE FORMAZIONI VEGETALI MONUMENTALI E DELLE FORMAZIONI VEGETALI DEL PAESAGGIO RURALE (ART. 23, COMMA 3 BIS; ART. 24, COMMA 4).....	26
ARTICOLO 38 - REGISTRO DELLE PIANTE PROTETTE ABBATTUTE ABUSIVAMENTE.....	26
ARTICOLO 39 – NORME IN CONTRASTO, NORME VARIE E MODIFICHE.....	26
ALLEGATI.....	28
ALLEGATO A: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO.....	28
ALLEGATO B: CARATTERI FISIONOMICI, ECOLOGICI, FUNZIONALI ED ETA' DI SERVIZIO DEI PRINCIPALI ALBERI E ARBUSTI IN AMBIENTE URBANO.....	28
ALLEGATO C: POTATURA DEGLI ALBERI.....	28
ALLEGATO D: ESTRATTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N.0019953-P DEL 15/05/2015:.....	28
ALLEGATO E: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (D.G.R. N. 813/2014).....	28



COMUNE DI FANO

SETTORE V LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO F: PROCEDURA PER PRESENTAZIONE DI ISTANZE E COMUNICAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DI PIANTE PROTETTE E PER LA RELATIVA ISTRUTTORIA.....	28
ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO.....	29
ALLEGATO B – CARATTERI FISIONOMICI, ECOLOGICI, FUNZIONALI ED ETA' DI SERVIZIO DEI PRINCIPALI ALBERI E ARBUSTI IN AMBIENTE URBANO.....	33
ELENCO DELLE SPECIE PIÙ COMUNI DI ALBERI IN BASE ALLE CLASSI DI GRANDEZZA.....	33
COPERTURA A MATURITÀ DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE.....	34
ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI.....	36
ALLEGATO E - DETERMINAZIONE DELL' INDENNIZZO DA VERSARE AL COMUNE DI FANO IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELE (D.G.R. N. 813/2014).....	40
ALLEGATO F - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E COMUNICAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DI PIANTE PROTETTE, E PER LO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA.....	43



COMUNE DI FANO

SETTORE V LAVORI PUBBLICI

PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 6, della Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*), come modificato dall'articolo 11 della Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, e reca disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurali nel Comune di Fano.

La tutela del verde urbano, che insieme al verde extraurbano (rurale) e alle formazioni boschive costituisce l'infrastruttura verde del territorio comunale, è di primaria importanza perché le piante forniscono vari Servizi Ecosistemici, utili al benessere psicofisico dei cittadini, nonché alla mitigazione del cambiamento climatico. Il presente Regolamento, trattando della progettazione e gestione del verde, contribuisce alla vivibilità dell'ambiente urbano, costituendo così attuazione delle indicazioni dell'Agenda 2030 dell'ONU e delle strategie per lo sviluppo sostenibile nazionale e regionale.

La pianificazione, la progettazione e la gestione del verde sono attività specialistiche e quindi, al fine di ottimizzare la spesa e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, devono essere condotte da professionisti competenti e abilitati, come peraltro accade per qualsiasi altro settore o attività .



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al verde urbano ed extraurbano (rurale) del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Fano (D.C.C. n. 33 del 22/02/2012).

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l'arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.

Sono altresì esclusi gli alberi secolari e le formazioni vegetali monumentali già tutelate dalla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*). Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento costituiscono lo strumento tecnico di riferimento.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento concerne la tutela, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

Il verde urbano è costituito dall'insieme dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei parcheggi alberati e delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate stradali; sono parte del verde urbano anche altre aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi, ecc.

Il verde extraurbano è costituito dall'insieme di formazioni vegetali definite dalla L.R. n. 6/2005, articolo 2, comma 1, lettere a) "albero ad alto fusto", d) "arbusteto", i) "filare", m) "gruppo", o) "siepe".

Nell'Allegato A viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano mentre le definizioni delle altre formazioni vegetali del paesaggio rurale sono quelle riferite all'articolo 2 della L.R. n. 6/2005 come sopra richiamato.

Per quanto non viene definito nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 6/2005.

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

Il Comune, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua nel proprio strumento urbanistico le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani.

L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche.

Su tale base il Comune indicherà le misure di tutela e regolerà l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati, quando presenti, considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico ricreativi.

I vari strumenti di pianificazione, regolamentazione e controllo territoriale dovranno conformarsi e recepire quanto previsto nel presente Regolamento.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l'eventuale livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori cui gli elementi di verde devono essere sottoposti, per i quali, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la formazione e l'aggiornamento degli addetti al settore.



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Ai fini del presente Regolamento, per “verde pubblico” si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà comunale o a gestione comunale.

La gestione del verde pubblico è curata dagli uffici comunali competenti e dai soggetti appositamente incaricati dal Comune. Tutti gli interventi sul verde pubblico devono essere coordinati da un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza definite all’articolo 5, deve essere preventivamente autorizzato dagli uffici comunali competenti, i quali determinano eventuali cauzioni e/o misure di compensazione o di indennizzo, così come anche previste nella L.R. n. 6/2005 e nelle deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Il Comune determina altresì l’indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati.

In entrambi i casi di cui ai precedenti commi le procedure di calcolo dell’indennizzo vengono effettuate secondo quanto prescritto all’allegato E, formulato ai sensi dell’articolo 23 e 24 della L.R. n. 6/2005 e della D.G.R. n. 813 del 7 luglio 2014.

Qualsiasi intervento su platano deve essere effettuato ai sensi di quanto prescritto dal D.M. 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*”.

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

L’area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l’apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno, avente come centro il centro del fusto dell’albero a livello del terreno, e i seguenti raggi:

- albero di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m): *raggio pari a 2,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- albero di seconda grandezza (altezza a maturità 12 - 18 m): *raggio pari a 3,0 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- albero di prima grandezza (altezza a maturità > 18 m): *raggio pari a 3,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.*

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della ceppaia o del fusto e raggio pari a una volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a m 1 da terra.

Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sui singoli e sull’insieme (perimetro) degli alberi e/o degli arbusti presenti.

Nel caso di piante di particolare rilevanza (per dimensioni, vetustà, secolarità o monumentalità), l’area di pertinenza dovrà essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a 100 cm.

Per la tutela degli apparati radicali in caso di scavi nell'area di pertinenza degli alberi si rimanda all'articolo 10.

Per la tutela degli apparati radicali in caso di progettazione di parcheggi e alberate stradali si rimanda agli articoli 23 e 24.

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

Un albero correttamente piantato e coltivato non necessita in via ordinaria di potatura. Tuttavia, la potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti e attività antropiche. Di norma, quindi, tale operazione si effettua per allevamento di giovani alberi, per eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale. Inoltre la potatura può essere necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o con altre utenze aeree o sotterranee esistenti. In ogni caso la potatura è un intervento che deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato (“manutentore del verde” o assimilabili) mediante l'uso di attrezzatura idonea.

I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante o cose.

Le corrette modalità di potatura sono indicate nell'Allegato C.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

Nel caso di piante o formazioni vegetali di particolare rilevanza la potatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

Gli interventi su platano devono essere effettuati ai sensi di quanto prescritto dal D.M. 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*”.

L'Ente gestore dell'illuminazione pubblica, così come gli Uffici comunali deputati alla gestione della segnaletica stradale o pubblicitaria, sono autorizzati all'eliminazione di fronde o piccoli rami (di diametro minore o uguale a cinque centimetri) di alberature pubbliche che interferiscano con gli impianti o con la segnaletica.

ARTICOLO 7 – CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche primarie. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso (c.d. taglio di ritorno), purché non effettuato su fusti e branche primarie.

La capitozzatura, ai fini del presente Regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

La capitozzatura degli alberi ad alto fusto è ammissibile nei seguenti casi:

- a) alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature;
- b) alberi messi a dimora in spazi non adeguati;
- c) alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.
- d) alberi con rami malati o pericolanti;



COMUNE DI FANO **SETTORE V LAVORI PUBBLICI**

e) alberi seccaginosi da rivitalizzare.

La capitozzatura deve essere autorizzata, anche per le specie non protette, dall'ufficio competente per il Verde pubblico il quale, soprattutto per i casi di cui alle lettere a), b), c) potrà indicare la successiva gestione dell'albero capitozzato a "testa di salice".

Nel caso di piante di particolare rilevanza la capitozzatura dovrà essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

In ogni caso, poiché la capitozzatura danneggia le piante e ne determina la perdita del valore ornamentale e dei servizi ambientali e paesaggistici forniti, come alternativa a tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento e l'eventuale sostituzione dell'albero con specie idonea.

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna ed in stagione vegetativa, cioè nei mesi dal 1 marzo al 30 settembre.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo.

Le ceppaie devono essere eliminate o recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, salvo altre prescrizioni dei Capitolati speciali d'appalto e che non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli articoli 10 e 12.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e arbusti ricadenti in aree di cantiere devono essere protetti da solide recinzioni che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno due metri, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante. Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso di piante di particolare rilevanza (secolari o monumentali) situate ai margini o all'interno del cantiere, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e/o



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

di cui al Capo IV della L.R. n. 6/2005, con la comunicazione di inizio lavori relativi al cantiere dovrà essere presentato un *Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere*.

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (es.: tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo (es.: fondazioni di fabbricato, realizzazione di piani interrati ecc.), se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, così come definita all'articolo 5, devono essere eseguiti in maniera tale da **evitare il taglio delle radici**. Tale operazione, infatti, predispone all'ingresso di patogeni agenti di carie, che influiscono sulla stabilità dell'albero, quando non ne provocano la morte.

Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se *grosse* (diametro da 2 a 5 cm) e *resistenti primarie* (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc.; qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, con attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro, nel rispetto delle indicazioni riportate al Capo IV.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrà essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.

Nel caso di scavi continui da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle alberature stradali, deve essere presentata all'ufficio comunale competente per l'autorizzazione agli scavi, una perizia tecnica agronomico-forestale, da valutarsi con l'ausilio dell'ufficio comunale competente per il Verde pubblico.

L'ufficio può imporre prescrizioni prima dell'inizio dei lavori e, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 35, può richiedere il versamento di una cauzione pari al valore degli alberi interessati calcolata in base all'Allegato E.

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

L'espianco di alberi per effettuare lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto nel termine di cinque annate vegetative dalla messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianco, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento e pertanto, nel caso di piante protette, dovrà seguire il protocollo delle relative autorizzazioni.

Il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo l'espianco effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome nonché la rifilatura a taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, nuocciono all'integrità fisica e fisiologica delle piante arboree e arbustive ed al loro naturale sviluppo.

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio comunale competente per il Verde pubblico ai sensi dell'articolo 4, è vietato:

- versare nell'area di pertinenza degli alberi, o comunque nel loro intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche e inquinanti;
- scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
- rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
- affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

- sradicare alberi e arbusti;

Sono altresì vietate le seguenti azioni:

- l'accensione di fuochi e la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;
- l'imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami.
- il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;
- il compattamento del terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti, anche per la piantagione di arbusti o bulbose;
- l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere.

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITÀ'

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo qualora non intervengano aspetti emergenziali derivati da condizioni patologiche o di instabilità di singoli alberi che possano rappresentare un rischio potenziale per persone, cose o altri organismi vegetali. Il rischio emergente deve essere documentato da procedure di accertamento comprovate e prodotte da tecnici agronomi e/o forestali sentito il parere dell'ufficio competente per il Verde pubblico.

Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio dell'intera alberata.

L'età di servizio è il numero di anni di vita della pianta oltre il quale, a prescindere dallo stato apparente delle singole piante o del filare, è tecnicamente corretto valutare la possibilità di effettuare l'abbattimento e la sostituzione, al fine di evitare problemi strutturali e di stabilità. La valutazione relativa dovrà essere effettuata secondo procedure di accertamento fitopatologiche e fitostatiche approvate dall'ufficio competente per il verde pubblico.

Nelle more dell'approvazione del Piano del Verde comunale e delle relative norme tecniche di attuazione, qualora si renda necessario l'abbattimento di alberi facenti parte di alberate pubbliche, l'ufficio comunale competente per il verde pubblico valuterà, sulla base delle condizioni esistenti, l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive, anche in altre aree pubbliche, e la possibilità di introdurre altre specie.

Nell'Allegato B è indicata l'*età di servizio*, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate nelle alberate stradali.

Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della L.R. n. 6/2005.

In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITÀ

Le formazioni vegetali lineari sono gestite tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali, soprattutto quando costituiscono elementi di reti o corridoi ecologici.

Il taglio delle siepi spontanee dovrà essere effettuato evitando lo scortecciamento e lo sfilacciamento dei tessuti dei rami; in ogni caso i tagli dei rami di diametro superiore a 10 cm dovrà essere rifinito con tagli netti.

Il taglio della vegetazione e delle siepi spontanee, ivi inclusi rovi e canneti, dovrà essere limitato alle aree di effettiva interferenza infrastrutturale, strutturale e di fruizione in virtù del notevole valore ecologico per la conservazione e salvaguardia di habitat e micro-habitat per avifauna e microfauna utile.

Gli strumenti urbanistici comunali, inclusivi di un Piano del Verde, potranno individuare formazioni vegetali di particolare interesse da tutelare ai sensi delle norme vigenti.

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 15 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati sono gestiti così come prescritto in sede di L.R. 26/1998.

ARTICOLO 16 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella presente Parte III sono elencati gli interventi vietati, le prescrizioni e gli interventi autorizzabili in tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione del Comune, comprese le aree con destinazione urbanistica diversa dall'F1, ma assegnate anche temporaneamente all'Ufficio competente per il verde pubblico.

L'ottemperanza ai divieti di cui al successivo art. 17 non costituisce esenzione da eventuali ulteriori obblighi derivanti da altre norme.

ARTICOLO 17 – INTERVENTI VIETATI

Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato :

- versare nelle aree verdi sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche, e sostanze inquinanti;
- ostacolare intenzionalmente o accidentalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
- effettuare interventi di qualsiasi tipo che possano costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree verdi o modificarne l'assetto e le caratteristiche (costruzione di recinzioni, cancelli, capanni, orti, frutteti, ecc.) salvo quanto disposto o autorizzato dagli uffici competenti
- installare **strutture permanenti** come tavoli, panchine, cavi, pali, cartelli di qualsiasi genere, impianti pubblicitari non autorizzati dagli uffici competenti, e **attrezzature permanenti** di qualsivoglia specie e tipologia (es. reti da calcio o da pallavolo) salvo quanto disposto o autorizzato dagli uffici competenti; installare strutture permanenti (incluse asfaltature, opere di impermeabilizzazione, cordoli) non autorizzate intorno ad alberi e arbusti;
- effettuare scavi di qualsiasi tipo e modifiche del piano di campagna, salvo quanto autorizzato dagli uffici competenti;



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

- eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; asportare bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno; calpestare le aiuole fiorite o estirpare piantine fiorite;
- provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare piantine fiorite, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- mettere a dimora alberi e arbusti salvo quanto disposto o autorizzato dall'ufficio competente per il Verde pubblico
- effettuare coltivazioni agricole di qualsiasi tipo e genere;
- effettuare l'allevamento di animali;
- usare concimi o prodotti fitosanitari, inclusi diserbanti e disseccanti salvo quanto disposto o autorizzato dall'ufficio competente per il Verde pubblico di concerto con i presidi regionali competenti;
- accendere fuochi, campeggiare e pernottare al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- depositare materiali salvo quanto disposto o autorizzato dagli uffici competenti ;
- lavare macchine e attrezzature varie;
- transitare, sostare e parcheggiare con motoveicoli e autoveicoli, salvo autorizzazione degli uffici competenti resta sempre consentito il transito e la sosta degli autoveicoli degli organi di vigilanza e soccorso, degli incaricati comunali della manutenzione, dei gestori degli impianti di illuminazione e delle motocarrozette per disabili;
- introdurre, catturare, maltrattare o molestare intenzionalmente animali selvatici, nonché sottrarre uova e nidi;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- campeggiare.

Chiunque trasgredisca ai suddetti divieti, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, dovrà ripristinare lo stato dei luoghi antecedente la violazione, salvo il caso di interventi riguardanti piante di platano, per le quali gli eventuali ripristini saranno effettuati dall'ufficio competente per il verde pubblico.

ARTICOLO 18 – PUBBLICITÀ NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari recepisce le indicazioni del Piano del Verde, sentito l'ufficio competente per il Verde pubblico, per definire le aree verdi, comprese aiuole e aiuole spartitraffico, ove siano vietate autorizzazioni o concessioni di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo.



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 19 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

Nei progetti relativi al verde pubblico dovranno essere effettuate preliminarmente l'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) per valutare le potenzialità del sito; in base a queste analisi, agli eventuali vincoli presenti ed al tipo ed alla frequenza e qualità di manutenzione prevista, verrà definito l'impianto vegetazionale ed il relativo piano di manutenzione.

I vincoli di cui tener conto sono: le distanze prescritte dalle norme vigenti per la piantagione di alberi e siepi, quelle da valutare come ottimali considerando i fabbricati preesistenti, lo sviluppo delle chiome degli alberi a maturità e le piante arboree e arbustive preesistenti da preservare.

Al fine di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde, ottimizzando costi di impianto e di manutenzione, occorrerà:

- privilegiare specie vegetali autoctone o naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione;
- nel caso di proposta di introduzione di specie esotiche dovrà essere valutata l'opportunità di utilizzare specie che possano costituire un valore aggiunto in termini adattativi rispetto agli effetti futuri dei cambiamenti climatici. In ogni caso, andranno attentamente valutati i parametri ecologici ed ecofisiologici delle piante introdotte in modo da privilegiare specie resistenti alle fitopatie, di contenute esigenze idriche e in equilibrio con l'ambiente termico ed il suolo.
- valutare opportunamente i sesti e le modalità di impianto, nonché le distanze da impianti idrici ed elettrici e manufatti, considerando le dimensioni delle piante a maturità;
- porre in atto tutti gli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico adottando soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale (arenili, aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, si dovranno conformare obbligatoriamente al criterio dell'inserimento paesaggistico ed ambientale.

I progetti di realizzazione o ristrutturazione di parchi, aree verdi e giardini, di realizzazione di alberate stradali e dei parcheggi, sono denominati *Progetti colturali-gestionali*, e consistono nello studio delle condizioni pedo-bioclimatiche necessarie per l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, nonché nello studio dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetazionale che si intende realizzare. I *Progetti colturali-gestionali* dovranno essere redatti da un professionista abilitato all'esercizio della professione con adeguate competenze.

ARTICOLO 20 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE

Gli elaborati del *Progetto colturale-gestionale* consistono in:

- studi ed indagini quali: inquadramento paesaggistico, analisi agroforestale, geopedologica, morfotopografica, ambientale e fitosociologica, con relative tavole, corografie e documentazioni fotografiche;
- elaborazioni grafiche e prospettive attraverso le quali vengono illustrate funzioni e tipologie dell'impianto vegetazionale, particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

- descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vegetali e manufatti) e delle tecniche esecutive;
- piano di tutela del verde esistente, con particolare riguardo alla flora e alla vegetazione protetta;
- relazione tecnica con planimetrie redatte alle scale opportune ($\leq 1:500$) dello stato di fatto: aspetti agronomico-forestali, situazione biomeccanica e fitopatologica della vegetazione arborea preesistente;
- relazione tecnica di progetto dei criteri adottati per le scelte progettuali, dei materiali vegetali e non, delle tecniche esecutive, degli aspetti bioecologici ed agronomico-forestali relativamente alla fase di impianto e alla fase di gestione (per i nuovi impianti e per la vegetazione preesistente);
- restituzioni grafiche di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune ($\leq 1:500$) per le principali caratteristiche dell'opera: alberi con evidenziata la copertura a maturità, arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi, piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili, arredi e attrezzature ludiche, pubblica illuminazione, recinzioni, ecc.. Le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente: l'orientamento, le distanze degli alberi a maturità dai manufatti e dalle utenze (aeree e sotterranee), il luogo o i luoghi d'impianto per la messa a dimora;
- elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.

ARTICOLO 21 - CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E ACQUISTI VERDI

Gli appalti relativi ai Progetti del verde pubblico, oltre che quelli relativi alla sua manutenzione, dovranno obbligatoriamente applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi al Verde pubblico (*"Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde"*, approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020), come stabilito all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti": *"Criteri di sostenibilità energetica e ambientale"*, che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva nel ridurre gli impatti ambientali e nel promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili (circolari).

I CAM sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Definiti nell'ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione, sono adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica.

approccio strategico di medio-lungo periodo, affinché le stazioni appaltanti, in particolare le amministrazioni comunali, si dotino e applichino concretamente gli strumenti più avanzati di gestione del verde pubblico, quali:

- il censimento del verde;
- il piano del verde;
- il regolamento del verde pubblico;
- il bilancio arboreo



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

evitando interventi sul territorio qualitativamente scarsi o dannosi, con conseguente aggravio di costi materiali ed immateriali per la comunità.

L'applicazione dei CAM in sede Progettuale ed esecutiva dovrà essere integrata nelle fasi di acquisto con i GPP (Green Public Procurement o Acquisti Verdi), incoraggiando così la diffusione di tecnologie ambientali e l'immissione sul mercato di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la scelta di soluzioni a minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita". Con il nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016) il GPP è diventato obbligatorio.

ARTICOLO 22 – SCELTA DELLE SPECIE E PIANTAGIONE DEGLI ALBERI

La scelta delle specie da impiegare in ambito urbano deve essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali: clima, terreno, finalità dell'impianto, volume delle chiome a maturità, tipo e presenza di edifici circostanti e di impianti o sottoservizi, tipo di fruizione e uso delle aree da parte della cittadinanza, forte allergenicità o velenosità delle piante prescelte, presenza di gravi patogeni e di parassiti specifici, proprietà estetiche e olfattive delle piante, caratteristiche degli apparati radicali, ecc.

Per evitare la diffusione incontrollata di piante invasive, dannose od estranee al paesaggio, è vietata la messa a dimora e la propagazione di *Ailanthus altissima* (ailanto) e *Robinia pseudoacacia* (robinia, ad eccezione di quelle ornamentali non infestanti, ad es. varietà "Casque rouge").

L'eventuale impiego di specie vegetali esotiche non naturalizzate dovrà essere valutato con cautela, tuttavia, a causa del cambiamento climatico, è opportuno introdurre specie esotiche non invasive, già utilizzate nel verde pubblico e privato, resistenti alle alte temperature e con scarse esigenze idriche.

L'introduzione di specie arboree e arbustive appartenenti a zone climatiche montane o altocollinari (ad esempio faggio e abete bianco) dovrà essere valutata alla luce della loro eventuale presenza nel paesaggio urbano o extraurbano tradizionale e consolidato del territorio comunale

Non devono essere trapiantati nelle aree pubbliche gli abeti (alberi di Natale) perché inadatti a clima e terreno, disseccano precocemente e impediscono la crescita dei prati.

Non dovranno essere utilizzate specie oggetto di decreti di lotta obbligatoria (es. platano in zone focolaio di Cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*, pino nero in zone in cui è attestata la presenza di processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*, e palma (*Phoenix spp.*), sensibile al punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineum*).

Potranno essere impiegate specie affini indenni o, se presenti, cloni delle medesime specie, resistenti o indenni da parassiti o malattie.

Non dovranno inoltre essere utilizzati generi e specie arboree per le quali sono noti gli inconvenienti che arrecano in ambito urbano quali, ad esempio, gli individui femminili del genere *Populus* (pioppi) e della specie *Ginkgo biloba*.

E' sconsigliato infine l'impiego di specie per le quali è attestata nel territorio la presenza di parassiti o malattie di nuova introduzione (es. piralide del bosso *Cydalima perspectalis*).

Per l'impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, cioè con le seguenti caratteristiche:

- fusto dritto e privo di ferite;
- portamento conforme all'assetto architettuale delle specie arboree e arbustive utilizzate;
- assenza di anomalie morfologiche accentuale quali sciabolature, torsioni assiali, biforcazioni precoci, rapporto altezza/diametro sbilanciato, ingrossamenti repentini o cavità;



COMUNE DI FANO

SETTORE V LAVORI PUBBLICI

- presenza del prolungamento dell'asse centrale all'interno della chioma (fatte salve le varietà con portamento globoso o ramificazioni pendule);
- assenza di fusti codominanti per le specie con dominanza apicale (es. conifere);
- ramificazioni distribuite regolarmente ed equilibratamente in proiezione verticale e orizzontale; rami senza corteccia interclusa;
- apparato radicale integro e ben conformato (es. assenza di radici strozzanti e spiralate);
- assenza di esiti di potatura di allevamento non rimarginati.

Il piano di manutenzione di cui agli articoli 19 e 20 dovrà prevedere cure colturali finalizzate all'attecchimento della pianta, all'affrancamento degli apparati radicali e degli organi epigei. Per le piante arboree sono necessari, nei primi anni dalla messa a dimora, sistemi di ancoraggio o tutoraggio che fungano da sostegno senza arrecare inconvenienti e danneggiamenti (preferibilmente vanno utilizzati almeno tre pali tutori per pianta, con legature non rigide; oppure fissaggio sotterraneo della zolla), apposizione di collari protettivi (shelter) alla base della pianta per evitare danneggiamenti durante gli sfalci, irrigazione nelle stagioni primaverili - estive fino ad avvenuto attecchimento.

ARTICOLO 23 – SUPERFICI DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO

La superficie da destinare a verde fruibile deve essere calcolata al netto di pavimentazioni, percorsi, parcheggi, piste ciclabili, verde verticale, strutture di servizio (es. casottini ENEL), ecc.; in altri termini la superficie a verde fruibile è costituita dalle aree sistemate a prato, dalle aree sistemate con tappezzanti erbacee o arbustive e dalle aree di pertinenza delle piante arboree ed arbustive, non impermeabilizzate.

Le aree a prato che costituiscono un'unica sistemazione a verde devono essere accorpate, ovvero non derivare esclusivamente da spazi di risulta; nel caso in cui occorresse effettuare comunque frazionamenti, le aree di medio - piccole dimensioni (orientativamente da 200 a 2.000 m²) dovranno avere forme tali da consentire adeguate piantagioni e manutenzioni.

Nei piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani PEEP, piani PIP, piani particolareggiati, ecc.) le aree verdi pubbliche dovranno avere una superficie accorpata non inferiore al 50 % del totale previsto dal progetto.

L'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei piani attuativi potrà essere concessa soltanto previa verifica in fase istruttoria di tutti gli elaborati relativi al *Progetto colturale-gestionale* del verde e di tutto quanto previsto nel presente articolo.

Nel caso di nuove costruzioni o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, la documentazione prevista all'articolo 20 dovrà essere integrata con:

- la previsione della copertura arborea e arbustiva a maturità;
- l'indicazione della viabilità, degli edifici, dei passi carrai e delle utenze (aeree e sotterranee), esistenti o di progetto, situati all'interno o attigui all'area di intervento.

In merito alla quota di superficie da destinare a verde nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, a titolo orientativo si indicano le seguenti coperture del suolo (calcoli da effettuare in base alle caratteristiche delle singole specie arboree e arbustive; dal computo devono essere escluse le siepi perimetrali):

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
 - 40% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
 - 10% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
- nelle zone produttive:
 - 50% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
 - 20% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

Nelle zone produttive sono consigliate schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica o con presenza di viabilità pubblica.

La distanza delle alberature da ogni manufatto edilizio dovrà essere pari almeno al diametro delle chiome a maturità, mentre per le distanze da utenze aeree o sotterranee occorre attenersi alle norme vigenti in materia, sentiti i proprietari e/o i gestori delle reti.

I corpi illuminanti devono essere distanziati il più possibile dagli alberi, evitando di proiettare la luce verso le loro chiome, rispettando i criteri di progettazione previsti dalle disposizioni legislative in materia.

Le modalità di manutenzione del verde pubblico o privato verranno stabilite nelle Convenzioni urbanistiche.

ARTICOLO 24 – PROGETTAZIONE DI PARCHEGGI ALBERATI

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata all'eliminazione o mitigazione degli impatti ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità della struttura e funzionalità ecologica dell'impianto arboreo.

Dovrà essere valutato attentamente il posizionamento di alberi e arbusti in relazione alla sicurezza e visibilità durante le manovre ed alla protezione dei tronchi dagli urti.

Dovrà essere inoltre valutato l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento; dovrà essere prevista la massima superficie di terreno permeabile e con copertura vegetale anche arbustiva e arborea.

Gli strumenti programmatori ed urbanistici dovranno prevedere che le superfici di sosta siano realizzate con materiali permeabili (es. grigliato)

In caso di realizzazione di parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie resa impermeabile secondo meccanismi compensativi da prevedere in sede di Norme Tecniche di Attuazione previste dai piani urbanistici vigenti.

Nella redazione degli elaborati richiesti all'articolo 20, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nei siti di impianto di alberi dovrà essere garantita la presenza di suolo fertile, per una profondità adeguata alla specie, comunque mai inferiore ai 50 centimetri;
- i siti di impianto degli alberi dovranno essere costituiti da una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di area non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi come indicata all'art. 5, comma 1; qualora detta superficie libera o permeabile non sia disponibile, dovrà essere riconsiderata l'allocazione dell'albero, modificata la scelta della specie in relazione alle sue dimensioni a maturità, o rimodulato il progetto tenendo conto della presenza o della prevista collocazione degli alberi; in caso di filare continuo potrà essere preferita la realizzazione di aiuole verdi o permeabili per l'intera lunghezza del filare.
- le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;
- la pavimentazione permeabile, la superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti. In caso di utilizzo di griglie di protezione della formella, queste dovranno essere a spirale, con sezioni asportabili man mano che la circonferenza del fusto aumenta;
- in merito alla scelta della specie occorre escludere le piante arboree che per caratteristiche degli apparati radicali e dei frutti non sono compatibili con la destinazione dell'impianto.



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 25 – PROGETTAZIONE DI ALBERATE STRADALI

La dotazione di verde della viabilità pubblica, soprattutto quella urbana, riveste un valore non solo ambientale ed architettonico-urbanistico, ma anche paesaggistico, in quanto assolve alla funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano e rurale: pertanto, nel caso di nuove realizzazioni o di riqualificazione di strade esistenti, la dotazione di verde, se prevista, dovrà essere consona sia al contesto urbano sia alle possibilità di sviluppo delle reti ecologiche.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, qualora l'alberata o la sistemazione a verde in generale rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi o siepi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di un accordo tra Comune e soggetti privati.

La documentazione di progetto prevista all'articolo 20 dovrà essere integrata con una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste, senza che ciò possa arrecare danni di rilievo alla vegetazione esistente o a quella di progetto; qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati sia dal punto di vista progettuale che nella successiva loro gestione.

La composizione mista, cioè la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali, è utile sia al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti, che sia per ovviare a vincoli e limitazioni presenti in ambito urbano.

La realizzazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni; tale risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

Tra albero e albero e tra alberi ed edifici la distanza di impianto va identificata in relazione alla dimensione delle chiome a maturità.

Occorrerà tenere conto dello sviluppo delle chiome e degli apparati radicali, sia per evitare la concorrenza intraspecifica e interspecifica che per evitare interferenze con i sottoservizi e i manufatti circostanti (edifici, piste ciclabili, pubblica illuminazione, linee aeree, ecc.).

Nei marciapiedi, qualora gli stessi siano adiacenti a edifici, si dovrà determinare il tipo di alberata secondo la seguente articolazione:

- per marciapiedi di larghezza fino a 2,5 m: alberi di III grandezza o fastigiati a sviluppo molto contenuto;
- per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 4 m: alberi di II grandezza o fastigiati;
- per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di II grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm.

ARTICOLO 26 – GARANZIE E MANUTENZIONI

La sistemazione a verde si considera conclusa ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo deve essere sempre previsto un periodo di garanzia che non può essere inferiore a 18 mesi, o meglio, a due stagioni vegetative a partire dalla data di piantagione.



COMUNE DI FANO

SETTORE V LAVORI PUBBLICI

Il verde pubblico realizzato da privati la cui gestione e manutenzione sarà effettuata direttamente dal Comune, potrà essere preso in carico dall'ufficio competente per il verde soltanto ad avvenuto completo attecchimento di tutti i componenti vegetali. Nei costi di progetto relativi all'impianto dovrà pertanto essere prevista la suddetta garanzia di attecchimento; durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuato quanto necessario all'attecchimento, in particolare:

- lo sfalcio dei prati per favorire l'accestimento delle erbacee perenni;
- le irrigazioni per favorire la radicazione di alberi e arbusti.

Le superfici a verde pubblico e le alberate stradali, per essere prese in carico da parte del Comune, dovranno essere state realizzate secondo le norme e le prescrizioni del presente Regolamento. Le prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con il Comune.

Per ogni Opera a verde realizzata o presa in carico, la cui manutenzione sia a carico dell'Amministrazione comunale, la stessa Amministrazione dovrà prevedere a bilancio per gli anni successivi a quello della conclusione del progetto (o della presa in carico) un aumento degli impegni destinati all'ufficio incaricato della manutenzione del Verde pubblico pari a quanto previsto dalla somma dei costi stimati nei Piani di manutenzione.



COMUNE DI FANO

SETTORE V LAVORI PUBBLICI

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 27 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde privato, fatti salvi gli obblighi previsti dalla L.R. n. 6/2005, è liberamente effettuata dai proprietari o dagli aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati ed al Capo II, Parte II, (articoli dal 5 all'11) del presente Regolamento.

I proprietari o aventi titolo delle formazioni vegetali monumentali e delle piante secolari ai sensi della L.R. n. 6/2005, degli alberi monumentali di cui alla L. n. 10/2013 e delle piante tutelate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti ad adottare le modalità gestionali eventualmente indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla legge.

I proprietari di piante poste al confine con strade pubbliche devono provvedere alla regolare manutenzione delle stesse al fine del mantenimento della pubblica sicurezza .

ARTICOLO 28 – AREE COLTIVATE URBANE

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano, da condurre o coltivare come stabilito dalle norme urbanistiche, igieniche e ambientali, e dal Regolamento di Polizia Rurale, dovranno essere coltivate in modo da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono:

- evitare di lavorare il terreno nella fascia di almeno 2 (due) metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;
- provvedere alla manutenzione costante della vegetazione confinante con strade, piste ciclabili o percorsi pedonali, che devono risultare sgombri da detriti vegetali provenienti dalle piante, oltre che da detriti di qualsiasi natura provenienti dall'area coltivata;
- provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;
- tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche e i corsi d'acqua.

ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

La progettazione del verde privato è realizzata a cura dei proprietari o aventi titolo secondo le indicazioni di buona pratica colturale previste agli articoli 19 e 22, oltre alle indicazioni relative alla distanza fra alberi e degli stessi dai manufatti indicate agli articoli 24 e 25 ed a quanto riportato nel successivo Capo IV "Lotta ai parassiti, alle malattie e alle infestanti di piante pubbliche e private".

I progetti edilizi privati, anche in ambito rurale, salvo quanto necessario ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005, devono essere corredati dai seguenti elaborati, redatti da un professionista abilitato all'esercizio della professione con adeguate competenze:

- relazione tecnico illustrativa concernente il verde esistente e quello di nuovo impianto;
- planimetria delle aree verdi o delle piantagioni, da realizzare con indicazione delle specie, dei luoghi e delle distanze di impianto.



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

**CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI DI PIANTE
PUBBLICHE E PRIVATE**

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti e le malattie delle piante dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte ad evitare condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti accorgimenti:

- scelta di specie adeguate alle condizioni del sito ed idonee alla resistenza alle fitopatologie accertate in zona o su cui insistono norme di lotta obbligatoria;
- impiego di piante sane, possibilmente dotate di certificazione;
- difesa delle piante da danneggiamenti, lesioni, schianti e scortecciamenti, in primo luogo in cantiere, ma anche nella manutenzione, mediante ad esempio l'utilizzo di shelter alla base del tronco, che impediscano lesioni da sfalcio;
- adeguata preparazione dei siti di impianto;
- per gli alberi, in particolare, la prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti:
- costituzione e mantenimento di adeguate aree di pertinenza (così come definita dall' Art 5 del presente Regolamento);
- protezione delle aree di pertinenza;
- eliminazione o riduzione al minimo degli interventi di potatura.

**ARTICOLO 31 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE DELLE PIANTE IN
AREE PUBBLICHE E PRIVATE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI**

Ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l'uso di fitofarmaci per il controllo di insetti ed altri parassiti.

È possibile derogare da tale divieto solo previa autorizzazione del Sindaco, sulla scorta delle indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale ed in base alle prescrizioni del Servizio igiene e sanità dell'Azienda sanitaria.

Le suddette restrizioni non riguardano l'uso in ambito privato di prodotti per le piante ornamentali (c.d. "PPO"), oggi rientranti nella dizione di "prodotti fitosanitari ad uso non professionale".

Gli uffici comunali incaricati alla autorizzazione su delega del Sindaco, all'interno dei centri abitati o nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, così come definite dal D.M. 22/01/2014 ("Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"), misura A.5.6 (Parchi, giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno o confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio), dovranno autorizzare prioritariamente interventi di tipo meccanico, agronomico o di lotta microbiologica (con utilizzo di microrganismi registrati ad azione insetticida, acaricida e fungicida), autorizzando l'uso di prodotti di sintesi chimica solo in casi di conclamata necessità.

I principi attivi di sintesi utilizzabili dai pubblici operatori incaricati, o autorizzati per i privati, dovranno essere scelti in base ai seguenti criteri:

- **rispetto delle normative vigenti**, con particolare riferimento al D.P.R. 23/4/2001, n. 290;
- **efficacia** nella protezione delle piante ornamentali e nei confronti delle avversità indicate (principio attivo registrato per piante ornamentali e per l'uso contro le avversità oggetto di trattamento);
- **bassa tossicità** per l'uomo e per gli animali;
- **scarso impatto ambientale** e, in particolare, selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- **assenza di fitotossicità** o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.

Le dosi di impiego dovranno essere quelle indicate per legge, mentre l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, trattamenti notturni, ecc.).

Detti prodotti potranno essere autorizzati alle seguenti condizioni:

- che venga messa in atto ogni possibile azione che limiti l'accesso alle zone di intervento ai non addetti ai lavori, in particolare alle fasce protette quali bambini, animali domestici e selvatici;
- che i trattamenti vengano effettuati nelle ore di minore transito o in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone;
- che la popolazione venga avvisata attraverso cartelli di divieto di accesso alle aree da trattare e trattate, che indichino la sostanza utilizzata, la data di trattamento e la durata del divieto di accesso all'area (non inferiore alle 48 ore nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili);
- che l'impiego di prodotti fitosanitari venga effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0019953-P del 15/05/2015 (allegato D);
- i gestori di aree agricole confinanti o adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili sopra descritti, dovranno evitare la dispersione di prodotti fitosanitari verso di esse, sostituire il loro uso per quanto possibile con mezzi alternativi (in particolare meccanici, in seconda istanza fisici e biologici), rispettare le dosi d'impiego, utilizzando tecniche ed attrezzature che riducano al minimo la dispersione nell'ambiente;

Non verranno autorizzati interventi antiparassitari nel periodo di fioritura.

E' comunque vietato l'utilizzo a distanze inferiori ai 30 metri dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici (o successive corrispondenti classificazioni) e recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R43, R60, R62, R63 e R68 D.lgs. 65/2003 e s.m.i..

La distanza può essere ridotta a 10 metri in caso di schermatura.

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA

La presenza sul territorio nazionale di parassiti e malattie delle piante di particolare aggressività e virulenza ha reso necessaria nel tempo l'emanazione di Decreti ministeriali di lotta obbligatoria.



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

È obbligatorio effettuare il controllo di tali parassiti e malattie nel rispetto di quanto previsto dai suddetti Decreti e dagli atti conseguenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

In particolare, al momento della redazione del presente Regolamento, **sono vigenti nel territorio del Comune di Fano**, e riguardano specie presenti sul territorio comunale di Fano, i seguenti obblighi:

- obbligo di asportazione dei nidi della processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa* mediante ditte specializzate;
- lotta obbligatoria al fungo “cancro colorato del platano” *Ceratocystis platani* (già *Ceratocystis fimbriata*), ai sensi di quanto previsto nel D.M. 29/02/2012 e dal D.D. n. 472 del 20/06/2012;
- lotta obbligatoria al punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* ai sensi di quanto previsto nel D.M. n. 9/11/2007 e della D.G.R. n. 1103 dell'11/08/2011;
- obbligo di segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale della presenza di sintomi del colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*, in particolare su biancospino *Crataegus sp.*, ai sensi di quanto previsto nel D.M. n. 67 del 23/03/2020.
- obbligo di segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale della presenza del tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis*;

ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

In parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed aree a prevalente fruizione pubblica, per il controllo della vegetazione infestante devono essere utilizzati prevalentemente mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamature, ecc.).

In ambito pubblico l'utilizzo di diserbanti o disseccanti di sintesi chimica su aree pubbliche potrà essere effettuato esclusivamente in casi di assoluta necessità (es. lotta obbligatoria) dagli Uffici autorizzati ai sensi della L.R. 25/88, nel rispetto di criteri formulati ai sensi del D.M. 22/01/2014 (misura A.5.5) e del D.lgs. n. 81/2008, che dovranno essere riportati nei Capitolati speciali di appalto per i servizi ed i lavori relativi agli interventi di manutenzione del verde.

In ambito pubblico e privato, ai sensi del DM 22/01/2014 “Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, è vietato l'utilizzo di diserbanti e disseccanti, sui piazzali, le aree interne ed adiacenti delle stazioni ferroviarie e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorità competenti ai fini della salute pubblica (misura A.5.4).

Il suddetto divieto è esteso, in via cautelativa, anche ai bordi delle strade pubbliche nell'ambito territoriale di competenza.

Nelle aree private frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (cioè quelle adiacenti a Parchi, giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno o confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio), è vietato l'uso di diserbanti e disseccanti, inclusi PPO (Prodotti per Piante Ornamentali).

I gestori di aree agricole confinanti o adiacenti con le aree sopra descritte dovranno evitare la dispersione di diserbanti e disseccanti verso di esse, sostituire il loro uso per quanto possibile con mezzi alternativi (in particolare meccanici, in seconda istanza fisici e biologici), rispettando le dosi



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

d'impiego ed utilizzando tecniche ed attrezzature che riducano al minimo la dispersione nell'ambiente.

È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso cartelli di divieto di accesso alle aree che indichino la sostanza utilizzata, la data di trattamento e la durata del divieto di accesso all'area (non inferiore alle 48 ore).

Ove possibile i trattamenti dovranno essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

È comunque vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R43, R60, R62, R63 e R68 D.lgs. 65/2003 e s.m.i.) a distanze inferiori ai 30 metri dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R43, R60, R62, R63 e R68 D.lgs. 65/2003 e s.m.i.).

La distanza può essere ridotta a 10 metri in caso di schermatura.

CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 34 – INCARICATI ALLA VIGILANZA

Le funzioni di vigilanza sulle norme del presente Regolamento sono svolte dal Corpo di Polizia Locale per tutte le misure escluse quelle relative alla L.R. n. 6/05; dai Carabinieri Forestale per le misure relative alla L.R. 6/05, nonché dagli altri organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

ARTICOLO 35 – OGGETTO DI SANZIONE

Sono oggetto di sanzione:

1. gli interventi effettuati nel mancato rispetto della L.R. n. 6/05 “Legge forestale Regionale”, Capo IV;
2. gli interventi effettuati su platano nel mancato rispetto del D.M. 29/2/2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*”;
3. la mancata ottemperanza agli obblighi prescritti nelle autorizzazioni edilizie relativi alla difesa delle piante nei cantieri;
4. la mancata ottemperanza a quanto prescritto per gli scavi in presenza di piante (art. 10);
5. il mancato rispetto dei divieti relativi ai danneggiamenti di alberi e arbusti (art. 12);
6. il mancato rispetto dei divieti riportati all'art. 17 (“interventi vietati in Parchi ed in aree verdi pubbliche”);
7. la mancata ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 28 (“aree coltivate urbane”);
8. l'uso di prodotti fitosanitari all'interno dei centri abitati in assenza delle autorizzazioni di cui all'art. 30;
9. il mancato rispetto delle prescrizioni ministeriali e delle Linee guida del Servizio Fitosanitario Regionale relative alla processionaria del pino, al fungo “cancro colorato del platano”, al “colpo di fuoco batterico” (*Erwinia amylovora*) ed al punteruolo rosso della palma, con le modalità prescritte all'art. 32;
10. il mancato rispetto del divieto di uso di prodotti diserbanti e disseccanti di cui all'art. 33 .



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

L'esecuzione di lavori o interventi da parte di progettisti privati, incluse le Opere pubbliche, non conformi a quanto dichiarato nel Modello dichiarazioni tecnico-vincolistiche SUAE (mod. 102), fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla L.R. 6/05, possono costituire motivo di sospensione o revoca delle autorizzazioni, a giudizio degli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni urbanistiche.

Tutte le altre indicazioni riportate nel presente Regolamento ma non elencate precedentemente in questo articolo, sono prescrizioni tecniche fortemente suggerite che non costituiscono oggetto di sanzione.

I progetti realizzati da Uffici Comunali, o da essi appaltati, dovranno obbligatoriamente conformarsi a tutte le prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 36 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dai Regolamenti comunali (es. Regolamento di Polizia rurale), o da norme regionali, in particolare di cui alla L.R. n. 6/2005, e nazionali (es. Codice della Strada; D.lgs. n. 214/2005), e fatte salve le ipotesi penalmente rilevanti, le inosservanze del presente Regolamento comunale sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 37 - COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO ALLA GESTIONE DEL VERDE URBANO, DELLE FORMAZIONI VEGETALI MONUMENTALI E DELLE FORMAZIONI VEGETALI DEL PAESAGGIO RURALE (ART. 23, COMMA 3 BIS; ART. 24, COMMA 4).

I proventi derivanti dalle misure di compensazione ed indennizzo previste dalla L.R. n. 6/2005, cauzioni o da accertamenti di inosservanze al presente Regolamento comunale saranno introitati in un apposito capitolo vincolato del bilancio comunale destinato all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione delle formazioni vegetali monumentali.

La gestione degli alberi monumentali deve essere effettuata secondo le *Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali* emanate dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali.

ARTICOLO 38 - REGISTRO DELLE PIANTE PROTETTE ABBATTUTE ABUSIVAMENTE.

Nel caso in cui risultino abbattuti alberi protetti senza il rilascio di autorizzazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 6/05, art. 30, comma 14, l'area di insidenza delle chiome non potrà essere destinata a fini edificatori o ad usi diversi da quelli precedenti all'abbattimento per i 15 anni successivi.

Il Servizio SUAE è titolare della tenuta del Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente.

ARTICOLO 39 – NORME IN CONTRASTO, NORME VARIE E MODIFICHE

Dal momento della pubblicazione del presente Regolamento, decadono le Ordinanze n. 392 del 21/10/2009 (“Divieti concernenti il verde pubblico”) e n. 50 del 26/02/2015 (“Disposizioni per



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

la lotta obbligatoria alla processionaria del pino *Thaumatopoea pityocampa*”) il cui controllo è incluso nelle prescrizioni presenti in questo Regolamento.

Successivamente alla sua prima stesura, ha subito modifiche la legislazione relativa alla classificazione delle classi di tossicità dei fitofarmaci (Reg. UE 1272/2008 – CPL Classification, Labeling and Packaging = Classificazione, Etichettatura, Imballaggio), è stata soppressa la lotta obbligatoria per alcuni insetti, ed è stata introdotta per altri. Sebbene siano state inserite in questo Regolamento le suddette modifiche, è sempre opportuna la verifica delle norme in materia fitosanitaria nelle fasi applicative del Regolamento stesso, in quanto trattasi di oggetto di costante e continuo aggiornamento.

Il presente Regolamento norma la conduzione e la tutela del verde pubblico in ambito urbano e delle formazioni vegetali nelle zone rurali, così come definite all’art. 1 ed all’art. 2, comma 3 del presente Regolamento. Pertanto non abroga né modifica norme relative alle aree agricole, mentre all’art. 28 precisa le operazioni necessarie per la conduzione delle aree coltivate in ambito urbano.

Per la disciplina dei materiali prodotti nell’ambito delle attività di manutenzione del verde pubblico e privato, occorre fare riferimento alle norme statali in vigore relative alla qualifica di tali materiali come rifiuti o sottoprodotti.

Per le specie esotiche invasive, che rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità e i servizi ecosistemici ad essa collegati, occorre fare riferimento alle norme europee e statali in materia. Delle specie esotiche invasive non è consentita l’introduzione deliberata mediante semina o piantagione o talee ed è necessario effettuarne l’eradicazione. Le principali specie invasive delle spiagge sono le seguenti piante erbacee: *Cenchrus incertus*, *Carpobrotus edulis*, *Carpobrotus acinaciformis*; in tutto il territorio la principale specie invasiva è la pianta arborea *Ailanthus altissima*.

Le norme del presente Regolamento comunale possono essere derogate o modificate ai sensi dell’art. 20, comma 6, ultimo paragrafo, della L.R. n. 6/2005, soltanto per mezzo di Deliberazione del Consiglio Comunale.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento comunale si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

ALLEGATI

ALLEGATO A: *DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO*

ALLEGATO B: *CARATTERI FISIONOMICI, ECOLOGICI, FUNZIONALI ED ETA' DI SERVIZIO DEI PRINCIPALI ALBERI E ARBUSTI IN AMBIENTE URBANO*

ALLEGATO C: *POTATURA DEGLI ALBERI*

ALLEGATO D: *ESTRATTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N.0019953-P del 15/05/2015:*

ALLEGATO E: *CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (D.G.R. N. 813/2014)*

ALLEGATO F: *PROCEDURA PER PRESENTAZIONE DI ISTANZE E COMUNICAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DI PIANTE PROTETTE E PER LA RELATIVA ISTRUTTORIA*



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

FRUIBILITÀ	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE MINIME	FUNZIONE PREVALENTE	ALTRE CARATTERISTICHE	CATEGORIA
TOTALE (verde pubblico accessibile senza limitazioni)	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) $\geq 20.000 \text{ m}^2$ Inclinazione media $\leq 10\%$	RICREATIVA	aree verdi e giardini di vasta superficie, con presenza o assenza di attrezzature ludiche e strutture di servizio e con presenza o assenza di elementi vari (edifici di servizio, specchi e corsi d'acqua, ecc.)	PARCO PUBBLICO
	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) $\geq 2.000 \text{ m}^2$ e $< 20.000 \text{ m}^2$ Inclinazione media $\leq 5\%$	RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE ATTREZZATO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE NON ATTREZZATO
	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) $\geq 200 \text{ m}^2$ e $< 2.000 \text{ m}^2$ Inclinazione media $\leq 5\%$	RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE ATTREZZATO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE NON ATTREZZATO
	PARZIALE (verde pubblico e privato accessibile con limitazioni di tipo e grado diverso)	S.A.P. (<i>Superficie Accorpata Permeabile</i>) variabile	RICREATIVA	aree verdi e giardini di servizio per nidi, centri gioco per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado
ESTETICA			aree verdi e giardini di pertinenza dei cimiteri	VERDE CIMITERIALE
Inclinazione media variabile		ESTETICA	aree verdi e giardini aventi S.A.P. $< 200 \text{ m}^2$, parcheggi, aiuole spartitraffico, banchine stradali, aiuole fiorite, aiuole sotto alberate	VERDE STRADALE
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza degli impianti	VERDE SPORTIVO



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

			sportivi, escluse le aree dedicate all'attività sportiva vera e propria	
		CULTURALE	aree verdi e giardini di ville storiche e aree archeologiche, orti botanici, arboreti, bioparchi, giardini zoologici, ecc.	VERDE STORICO-SCIENTIFICO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza di edifici pubblici e privati e di altre strutture (ospedali, università, campeggi, ecc.)	VERDE PERTINENZIALE
		PRODUTTIVA	orti, vivai, colture arboree, arbustive ed erbacee	VERDE AGRICOLO
		ECOLOGICA	componente effettivo o potenziale della rete ecologica (sponde, incolti, siepi, macchie e boschetti, filari, zone di rispetto di reti e impianti ecc.)	VERDE DI COLLEGAMENTO



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

Il verde urbano è costituito da elementi territoriali areali, lineari e puntiformi caratterizzati dalla presenza predominante di vegetali arborei e/o arbustivi e/o erbacei.

Un elemento areale è definito genericamente “area verde” qualora non raggiunga dimensioni superiori ad una determinata soglia, al di sopra della quale viene definito **parco pubblico**. Un parco, grazie alle sue dimensioni ed eventualmente alla sua dotazione di attrezzature e strutture, è al servizio di tutta la cittadinanza mentre le aree verdi, definite propriamente **aree verdi di quartiere**, sono generalmente fruite soltanto da parte degli abitanti di una determinata zona della città. Le aree verdi di quartiere sono, a loro volta, suddivise in base ad una soglia dimensionale per distinguere le piccole aree verdi a servizio soprattutto di chi risiede nelle abitazioni circostanti (**aree verdi di quartiere vicinali**). Tutti gli elementi areali concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Gli elementi lineari sono costituiti da formazioni vegetali, quali le siepi e le alberate, che possono essere cartografate mediante linee; gli elementi puntuali, quali ad esempio gli alberi o gli arbusti isolati oppure i singoli esemplari che costituiscono un'alberata, sono quelli che possono essere cartografati mediante punti; ovviamente sia gli elementi lineari sia gli elementi puntuali non concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Il termine di **giardino** viene riservato alle aree verdi chiuse, cioè recintate da muri, siepi, reti o edifici.

La **fruibilità**, cioè la possibilità e il grado di utilizzo da parte della cittadinanza di una determinata area verde, è totale per le aree verdi pubbliche. Per altre aree verdi pubbliche la fruibilità è parziale in quanto si tratta, come ad esempio nel caso dei giardini scolastici, di fruizione legata a usi particolari delle strutture a cui sono annesse. La fruibilità è considerata parziale anche in tutti i casi in cui le superfici non sono accessibili per diversi motivi (aree non calpestabili o non raggiungibili come nel caso delle aiuole fiorite, che rappresentano solo un “arredo”, o nel caso delle banchine stradali che, ovviamente, non possono essere fruite come un giardino).

Ogni area verde esercita una pluralità di funzioni (ricreativa, estetica, culturale, produttiva, ecologica, ecc) che derivano principalmente dalla qualità e quantità di elementi vegetali in essa presenti. In base alla conformazione dell'area, alla sua posizione fisiografica e territoriale e a vari altri parametri è comunque possibile definire una **funzione prevalente**.

Per **superficie permeabile** s'intende una superficie di terreno interamente coperta da specie vegetali erbacee, arbustive, arboree oppure da inerti e pacciamature (autobloccanti, ghiaia, corteccia, ecc.) oppure da terreno nudo, ma in ogni caso assorbente, non coperta da strade o piattaforme asfaltate o, comunque, da superfici che impediscono il deflusso profondo delle acque. Per **superficie accorpata** si intende una superficie non secata (divisa) da strade asfaltate: ad esempio un'area verde è considerata accorpata anche se è attraversata interamente da una pista ciclo-pedonale o da una staccionata. La S.A.P. (**Superficie Accorpata Permeabile**) è una superficie che presenta entrambe le suddette caratteristiche.

Per **attrezzature ludiche** si intendono i giochi per bambini e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, finalizzati allo svago e al gioco.

Per **attrezzature di arredo** si intendono le panchine, i tavoli, i cestini, le fioriere e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, che migliorano la fruibilità di un'area verde.



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

Per *strutture di servizio* si intendono le recinzioni e i cancelli, le staccionate, i percorsi pavimentati, le piste polivalenti, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, e, in generale, tutti i manufatti fissi che migliorano la fruibilità e la sicurezza di un'area verde.



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

**ALLEGATO B – CARATTERI FISIONOMICI, ECOLOGICI, FUNZIONALI ED ETA' DI SERVIZIO
DEI PRINCIPALI ALBERI E ARBUSTI IN AMBIENTE URBANO**

**ELENCO DELLE SPECIE PIÙ COMUNI DI ALBERI IN BASE ALLE CLASSI DI
GRANDEZZA.**

La classe di grandezza, cioè la dimensione di un albero a maturità (altezza ed ingombro medio della chioma), è determinata da fattori genetici e condizionata da fattori ambientali.

In ambiente urbano, allo sviluppo di una pianta a maturità, concorrono anche le modalità di gestione e i danneggiamenti di cui essa è oggetto.

Nella seguente tabella le classi di grandezza, riportate per le specie più diffuse nel verde urbano, sono pertanto stabilite a titolo indicativo.

Ai fini pratici si può assumere che le piante di III (terza) grandezza difficilmente superano i 12 metri di altezza, quelle di II (seconda) grandezza non superano, di norma, i 18 metri di altezza e quelle di I (prima) grandezza possono superare i 18 metri di altezza.

ALBERI DI I GRANDEZZA

Acer platanoides (acero riccio)
Acer pseudoplatanus (acero di monte)
Aesculus hippocastanum (ippocastano)
Cedrus atlantica (cedro dell'Atlante)
Cedrus deodara (cedro dell'Himalaya)
Celtis australis (bagolaro)
Cupressus sempervirens (cipresso comune)
Ginkgo biloba (ginkgo)
Juglans regia (noce)
Liriodendron tulipifera (liriodendro)
Pinus pinea (pino domestico)
Platanus x acerifolia (platano)
Populus alba (pioppo bianco)
Populus nigra (pioppo nero)
Quercus cerris (cerro)
Quercus ilex (leccio)
Quercus robur (farnia)
Salix alba (salice bianco)
Salix fragilis (salice fragile)
Tilia x europea (tiglio europeo)

ALBERI DI II GRANDEZZA

Acer campestre (acero campestre)
Alnus glutinosa (ontano nero)
Fraxinus orno (orniello)
Magnolia grandiflora (magnolia)
Prunus avium (ciliegio)
Quercus pubescens (roverella)



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

Ulmus minor (olmo campestre)

ALBERI DI III GRANDEZZA

Acacia dealbata (mimosa)
Chamaerops humilis (palma nana)
Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
Diospyros kaki (diospiro)
Laburnum anagyroides (maggiociondolo)
Ligustrum ovalifolium (ligustro)
Mespilus germanica (nespolo)
Morus alba (gelso bianco)
Morus nigra (gelso nero)
Taxus baccata (tasso)

Il presente elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano. A seguito di analisi dei fattori stazionali, paesaggistici o gestionali, è comunque possibile scegliere altre specie da mettere a dimora.

Viceversa, possono essere localmente presenti fattori limitanti o contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate, che ne sconsigliano l'utilizzo. Occorrerà inoltre valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che rendono non opportuno impiegare determinate specie, e privilegiare materiale vivaistico con caratteristiche di resistenza.

COPERTURA A MATURITÀ DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE

A titolo indicativo si riporta la copertura a maturità delle principali specie arboree impiegate nel verde urbano (le varietà fastigate o piramidali rientrano tra le piante a chioma stretta). Le reali dimensioni a maturità delle chiome degli alberi dipendono dal patrimonio genetico del singolo individuo e sono condizionate dai fattori pedoclimatici locali.

CHIOME LARGHE (raggio superiore a 6 m)	CHIOME MEDIE (raggio da 3 a 6 m)	CHIOME STRETTE (raggio fino a 3 m)
<i>Aesculus hippocastanum</i> ippocastano	<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii" ippocastano rosso	<i>Albizzia julibrissin</i> albizia
<i>Celtis australis</i> bagolaro	<i>Acer campestre</i> acero campestre	<i>Alnus glutinosa</i> ontano nero
<i>Fraxinus excelsior</i> frassino maggiore	<i>Carpinus betulus</i> carpino bianco	<i>Lagerstroemia indica</i> lagerstroemia
<i>Liriodendron tulipifera</i> liriodendro	<i>Fraxinus oxycarpa</i> - <i>Fraxinus ornus</i> frassino ossifillo - orniello	<i>Cercis siliquastrum</i> albero di Giuda
<i>Magnolia grandiflora</i> magnolia	<i>Gleditsia triacanthos</i> "Inermis" spino di Giuda	<i>Cupressus sempervirens</i> cipresso comune
<i>Pinus halepensis</i> – <i>P. pinea</i> pino d'Aleppo – pino domestico	<i>Koelreuteria paniculata</i> koelreuteria	<i>Elaeagnus angustifolia</i> olivello di Boemia
<i>Platanus x acerifolia</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i>	<i>Melia azedarach</i>



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

platano <i>Populus alba</i> – <i>P. nigra</i> pioppo bianco – pioppo nero	liquidambar <i>Morus alba</i> – <i>M. nigra</i> – <i>M. plataniifolia</i> gelsi	melia <i>Populus nigra</i> "Italica" pioppo cipressino
<i>Quercus ilex</i> – <i>Q. pubescens</i> – <i>Q. robur</i> leccio – roverella - farnia	<i>Populus tremula</i> pioppo tremulo	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia
<i>Tilia</i> spp. tiglio	<i>Prunus avium</i> ciliegio	<i>Pyrus calleryana</i> pero da fiore
<i>Salix alba</i> salice bianco	<i>Salix fragilis</i> – <i>S. viminalis</i> salice fragile – salice da vimini	<i>Tamarix gallica</i> – <i>T. africana</i> tamerice minore – tamerice maggiore
<i>Ulmus minor</i> – <i>U. pumila</i> olmo campestre - olmo siberiano	<i>Sophora japonica</i> sofora	<i>Taxus baccata</i> tasso

A titolo indicativo si riporta l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate come alberate stradali. Tale età può essere assunta come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare.

GENERI E SPECIE	ANNI
<i>Aesculus hippocastanum</i> (ippocastano)	70-80
<i>Acer</i> spp. (aceri)	40-70
<i>Carpinus</i> spp. (carpini)	50-70
<i>Celtis australis</i> (bagolaro)	80-90
<i>Fraxinus</i> spp. (frassini)	60-80
<i>Pinus pinea</i> (pino domestico)	80-100
<i>Platanus x acerifolia</i> (platano)	100-120
<i>Populus</i> spp. (pioppi)	40-60
<i>Quercus</i> spp. (querce)	80-100
<i>Robinia</i> spp. (robinie)	40-50
<i>Sophora japonica</i> (sofora)	50-70
<i>Tilia</i> spp. (tigli)	80-100
<i>Ulmus campestre</i> (olmo)	80-100

Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della L.R. n. 6/2005.

In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50% (art. 13).



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

REGOLE DI POTATURA

La potatura degli alberi consiste nell'asportazione parziale o totale di branche, cioè delle ramificazioni di ordine primario, e dei rami, cioè delle ramificazioni di ordine superiore al primo.

La potatura di un albero deve essere effettuata, per quanto possibile, rispettando la ramificazione naturale della specie e quindi mediante la tecnica del *taglio di ritorno*, con la quale si rilascia almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello da recidere. Per evitare stress eccessivi all'albero, occorre non asportare più di un terzo del volume della chioma se la pianta è giovane, non più di un quarto se la pianta è adulta, non più di un decimo se la pianta è matura, le parti secche e instabili se la pianta è senescente; con la *potatura verde*, che si effettua nel periodo vegetativo, non si deve asportare più di un decimo della chioma.

I tagli di potatura devono essere netti e obliqui, devono rispettare il *collare* della branca o del ramo, non devono lasciare monconi, evitando *scosciature*, cioè lacerazioni dei tessuti sottostanti del fusto. Di norma è necessario evitare il taglio di grosse branche e rami e cioè, negli alberi adulti e maturi, quelli con diametro alla base superiore a cm 10.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni contenute in altre norme di settore, quali, ad esempio, quelle concernenti la difesa e la lotta fitosanitaria (es. lotta obbligatoria al cancro colorato del platano).

TIPI DI POTATURA

La *potatura di impianto*, quella cioè effettuata agli alberi di nuova piantagione, se necessaria, va effettuata dopo il superamento della crisi di trapianto; la *potatura di allevamento* o di *formazione* preferibilmente deve essere effettuata entro dieci anni dalla piantagione.

Alle latifoglie adulte si pratica la *potatura di diradamento* o quella di *contenimento (a tutta cima)* che si effettuano, rispettivamente, mediante l'asportazione di interi rami o applicando la tecnica del *taglio di ritorno* a tutti gli assi vegetativi; sono sconsigliate la *speronatura*, detta anche *taglio corto* e la *spuntatura*, detta anche *taglio lungo*, intese come potature effettuate senza la tecnica del *taglio di ritorno*.

Alle conifere di tutte le età si pratica solitamente la *spalcatatura*, cioè l'asportazione di uno o più *palchi* (rami inseriti sul fusto alla medesima altezza) dal basso fino al terzo inferiore della chioma; eventualmente è ammessa anche la *potatura di diradamento*. Alle conifere con dominanza della gemma apicale, quali ad esempio i cedri e gli abeti, non va tagliato il cimale.

La *potatura di rimonda* e quella *fitosanitaria* consistono nell'asportazione delle parti secche, malate e deperienti; di norma, questa è la sola potatura ammissibile nel caso di piante mature o senescenti

EPOCA DI POTATURA

La potatura, salvo particolari necessità o urgenze, non deve essere effettuata nel periodo che va dall'emissione delle nuove foglie e due o tre settimane prima del riposo vegetativo: quindi, orientativamente, la potatura degli alberi non verrà effettuata nei mesi da marzo a settembre/ottobre. La potatura, come anche la capitozzatura, non deve altresì essere effettuata, salvo particolari necessità o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna, ovvero nei mesi da marzo a giugno.



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

In definitiva la potatura deve preferibilmente essere effettuata nei mesi di gennaio, febbraio, parte di ottobre (a seconda della fisiologia della specie), novembre, dicembre. In ogni caso i periodi più adatti, in funzione della specie botanica e delle locali condizioni pedo-climatiche e fitopatologiche, possono essere stabiliti puntualmente a seguito di specifico studio agronomico-forestale.




Figura 1 – accorciamento dei rami

- A – “taglio di ritorno”: posizioni e inclinazioni di taglio corrette (SI) e scorrette (NO);
- B – taglio con inclinazione scorretta e scelta di tiralinfa corretta (sopra); taglio con inclinazione corretta e scelta di tiralinfa scorretta (sotto);
- C – taglio con inclinazione e scelta di tiralinfa corrette.



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI




Figura 2 – eliminazione dei rami

- A - potatura di rami di conifera con tecnica errata (presenza del moncone);
- B - potatura di rami di conifera con tecnica errata (asportazione del collare);
- C - potatura di rami di conifera con tecnica corretta (assenza di monconi e rilascio del collare);
- D - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (presenza del moncone);
- E - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (asportazione del collare);
- F - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica corretta (assenza di moncone e rilascio del collare).






COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

**ALLEGATO D ESTRATTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
N. 0019953-P DEL 15/05/2015.**

“ Il certificato di abilitazione di cui all’art. 25 del DPR n. 290/2001 è obbligatorio per l’acquisto, ad uso diretto o per conto terzi, e per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari che in etichetta riportano i pittogrammi indicati nella Colonna 1 della seguente tabella in combinazione con le indicazioni di pericolo riportate nella colonna 3. Nel caso in cui in etichetta non siano presenti i pittogrammi specificati in colonna 1 il certificato è comunque richiesto se in etichetta figura almeno una delle indicazioni di pericolo specificate in colonna 3.”

In tutti gli altri casi il certificato di abilitazione non è richiesto.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
PITTOGRAMMA DI PERICOLO E AVVERTENZA	CLASSE E CATEGORIA DI PERICOLO	INDICAZIONI DI PERICOLO
 (GHS 6)	Tutte le classi di “Pericolo per la salute” e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE	Tutte le classi di “Pericolo per la salute” e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 7) ATTENZIONE	Pericolo per la salute TOSSICITÀ' ACUTA (cat. 4)	H302 – Nocivo se ingerito H312 – Nocivo per contatto con la pelle H322 – Nocivo se inalato
	Pericolo per la salute TOSSICITÀ' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H366 – Può provocare sonnolenza e vertigini
	Pericolo per la salute TOSSICITÀ' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H335 – Può irritare le vie respiratorie
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Pericolo per la salute TOSSICITÀ' PER LA RIPRODUZIONE, CATEGORIA SUPPLEMENTARE – Effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento	H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo	EUH029 – A contatto con l’acqua libera un gas tossico EUH031 – A contatto acidi libera un gas tossico EUH032 – A contatto acidi libera un gas altamente tossico EUH070 – Tossico per contatto oculare EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

**ALLEGATO E - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DA VERSARE AL COMUNE DI FANO
IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI
TUTELATE (D.G.R. N. 813/2014)**

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articoli 23, comma 3bis e 24, comma 4.

**DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DELL'APPLICAZIONE DI
CRITERI DI CALCOLO DELLO STESSO.**

Si applica la seguente metodologia di calcolo.

Il criterio è di tipo parametrico, in quanto ne fanno parte tre indici:

- **E - *Indice estetico e dello stato fitosanitario;***
- **U - *Indice di localizzazione;***
- **G - *Indice di dimensione.***

In tal modo si considerano, in maniera semplice, gran parte degli elementi che determinano il *valore* di un albero o di una siepe (per metro lineare e sue frazioni).

Non sono considerati in questa sede elementi di altra natura (ad es.: il valore storico, monumentale, scientifico, ecc.) che comportano la necessità di adottare altri criteri estimativi.

E - *Indice estetico e dello stato fitosanitario.* Questo parametro oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario, per il quale si assegna un punteggio variabile da 3 a 0,5; vigore vegetativo, con punteggio variabile da 4 a 1; posizione spaziale, con punteggio massimo di 3 per alberi isolati e minimo di 1 per alberi appartenenti a gruppi con molti altri alberi. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi. Per alberi/siepi senza vigore e malati l'indice è pari a 1; per alberi/siepi in pessime condizioni è pari a 0,5.

INDICE ESTETICO E DELLO STATO FITOSANITARIO						E
stato fitosanitario		vigore vegetativo dell'albero/siepe		posizione spaziale (da applicare solo per gli alberi)		
albero/siepe sana	3	ottimo	4	albero isolato	3	
albero /siepe con fitopatie	2	buono	3	albero in filare	2	
albero /siepe con notevoli fitopatie	1	medio	2	albero in piccolo gruppo	1	
albero /siepe a fine ciclo vegetativo	0,5	scarso	1	albero in grande gruppo	0,5	

U - *Indice di localizzazione.* Questo indice varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicato l'albero o la siepe. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico-ricreativo e quelli minimi nelle aree dove la vegetazione arborea singola, in filare, in siepe od in gruppo è generalmente più presente.

INDICE DI LOCALIZZAZIONE	U
centro – centro storico	10
prima periferia	8
media periferia e centri abitati delle frazioni	6
estrema periferia	4
zone rurali	2



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

G - Indice di dimensione (da applicare solo per gli alberi). Si ricava dal diametro del fusto a m 1,30 di altezza da terra.

diámetro (cm) a m. 1,30	G
da 15 a 20	3
da 21 a 25	4
da 26 a 30	5
da 31 a 35	7
da 36 a 40	9
da 41 a 45	11
da 46 a 50	13
da 51 a 60	15
da 61 a 70	17
da 71 a 80	19
Oltre 80	21

Gli indici si riferiscono ad alberi sviluppatasi in assenza di interventi cesori. Se invece gli alberi sono stati sottoposti a potature oppure sono presenti cavità al fusto, l'importo dell'indennizzo deve essere corretto mediante determinate riduzioni percentuali definite *deprezzamento (d)*.

DEPREZZAMENTO	d
per potatura leggera	10
per potatura forte	30
per cavità o inclinazione media del fusto (20° - 30°)	50
per potatura forte e cavità o forte inclinazione del fusto (oltre 30°)	70

L'importo dell'indennizzo dell'albero o della siepe, tenuto conto che per queste non si applicano la "posizione spaziale" dell'indice E e gli indici G e d, si calcola quindi mediante la seguente formula:

Importo indennizzo albero = $E \times U \times G / 100 \times (100 - d)$

Importo indennizzo siepe a metro lineare = $E \text{ (parte)} \times U / 100$

Esempio relativo ad un albero

Importo indennizzo di un albero di stato fitosanitario ottimale e buon vigore vegetativo, facente parte di un filare stradale ubicato in estrema periferia, avente diametro a 1,30 m. di 25 cm., mai potato, con fusto verticale e senza cavità:

Importo indennizzo = $8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 0) = € 96,00$

La medesima pianta, se fortemente potato, assumerà il seguente importo di indennizzo:

Importo indennizzo = $8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 30) = € 67,20$

Esempio relativo ad una siepe

Importo indennizzo di una siepe di 3 metri lineari, di stato fitosanitario che denota fitopatie ma con buon vigore vegetativo, ubicata in estrema periferia:

Importo indennizzo di un metro lineare di siepe = $5 \times 4 / 100 \times (100 - 0) = € 20,00$



COMUNE DI FANO
SETTORE V LAVORI PUBBLICI

Importo indennizzo di 3 metri lineari = 3 x € 20,00 = € 60,00

La medesima siepe, con notevoli fitopatie e scarso vigore vegetativo, assumerà il seguente valore di indennizzo:

Importo indennizzo di un metro lineare di siepe = $2 \times 4 / 100 - (100 - 0) = € 8,00$

Importo indennizzo di 3 metri lineari = 3 x € 8,00 = € 24,00



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO F - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E COMUNICAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DI PIANTE PROTETTE, E PER LO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

Compete al Comune l'applicazione del Titolo IV della Legge Regionale n. 6/05: "Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi".

La tutela riguarda le specie elencate nell'articolo 20 della legge regionale, oltre alle siepi radicate in zona E (aree agricole), e prevede la possibilità da parte del proprietario o dell'avente titolo di presentare all'Ente istanze o comunicazioni.

1. RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI PIANTE PROTETTE PUBBLICHE (NON NECESSITA DI ISTANZA DA PARTE DEL PRIVATO, ma solo di richiesta formale al Comune, tranne nel caso di progetti edilizi).

Gli abbattimenti motivati da danneggiamento irrimediabile o pericolo per la pubblica incolumità (inclusi alberi che creano pericoli per la viabilità) saranno valutati dal punto di vista prettamente tecnico e di tutela della sicurezza pubblica.

In caso di danno di piante pubbliche a proprietà private o a manufatti di proprietà privata, vista la valenza pubblica delle alberature urbane, detto danno dovrà essere attuale e strutturale, irrisolvibile in alcun modo se non con l'abbattimento dell'albero;

Ogni richiesta verrà valutata anche in base al danno per la comunità derivante dall'abbattimento, quantificabile anche tramite le schede di valutazione oggettiva del valore e del danno, approvate con Provvedimento Dirigenziale n. 3145 del 30/12/2009, oltre che da valutazioni di tipo conservativo a tutela del bene comune.

2. ISTANZA DI ABBATTIMENTO DI PIANTE PROTETTE.

L'istanza di abbattimento di piante protette può essere presentata quando il proprietario della pianta, verificato lo stato dell'albero, eventualmente anche con l'ausilio di esperti, rileva una delle condizioni elencate all'articolo 21, comma 2 della L.R. n. 6/05.

Gli Uffici incaricati non effettuano valutazioni o sopralluoghi preventivi.

Titolare dell'istruttoria è il responsabile del Procedimento incaricato dal Dirigente del Settore competente per la materia.

L'istruttoria dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensioni o ritardi motivati.

Il sopralluogo avviene a seguito di appuntamento ed in presenza del richiedente o di un suo delegato (sopralluogo in contraddittorio).

L'istanza va presentata al Comune di Fano via pec all'indirizzo comune.fano@emarche.it oppure all'Ufficio Protocollo, utilizzando i modelli di istanza pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fano www.comune.fano.pu.it, alla pagina "Verde pubblico – Modulistica", avendo cura di predisporre una copia del modello compilato, per conservare un riscontro della sua consegna (timbro del protocollo);



COMUNE DI FANO SETTORE V LAVORI PUBBLICI

Sul modello di istanza dovrà essere apposta una marca da bollo da 16 euro (o analoghe ai sensi di legge in caso di aggiornamento delle tariffe). Dovrà essere corredata di copia del documento del firmatario (valido e con firma leggibile), di una foto della pianta, di una mappa con la sua ubicazione (quando l'indirizzo non sia sufficiente ad individuare il luogo in cui essa si trova) e del numero di telefono del richiedente, che l'Ufficio incaricato contatterà per lo svolgimento del sopralluogo.

L'istanza va presentata esclusivamente per piante protette di alto fusto (diametro misurato a m 1,30 da terra superiore a cm 15) (L.R. n. 6/05, art. 2).

Nel modello dovrà essere barrata la casella che indica il motivo della richiesta.

2.1. Istanza motivata da: realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o realizzazione di progetti edili. (art. 21, comma 2 lett. a, b, c, d).

Le stesse piante per cui si chiede l'abbattimento dovranno risultare in modo esplicito nel progetto edilizio e nei suoi allegati. Andrà inoltre indicata nel progetto la collocazione delle piante compensative (se presenti) e del loro sito di impianto.

Dovrà essere attestata dal progetto – e successivamente verificata dagli Uffici delegati – l'inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento.

All'istanza di abbattimento, presentata ai sensi e per una delle motivazioni di cui all'art. 21 della L.R. 6/05, comma 2, lett. a, b, c, d, segue l'esecuzione del sopralluogo.

A seguito della verifica istruttoria, i dati degli uffici incaricati della L.R. 6/05 e di quelli incaricati della valutazione del progetto edilizio confluiranno in un'unica istruttoria, che terminerà con l'emissione di un Provvedimento autorizzativo all'abbattimento, salvo diniego per mancato riscontro delle motivazioni dichiarate, che permetterà il rilascio del permesso di costruire (T.U.).

A seguito dell'autorizzazione, il richiedente è obbligato alla piantagione di due alberi (o arbusti) di specie protetta a compensazione di ciascun albero abbattuto, da indicarsi anche all'interno del progetto del verde nella pratica edilizia.

In alternativa potrà optare per il versamento di un indennizzo (L.R. n. 6/05, art. 23, comma 3 bis), calcolato con le modalità previste all'Allegato D del presente Regolamento e versato a seguito dell'emanazione di specifico Provvedimento del Dirigente del Settore competente per le autorizzazioni.

2.2. – Istanza motivata da: diradamento di filari, alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti e reti tecnologiche, alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie e parassiti; alberi che minacciano di cadere o rappresentano pericolo alla pubblica incolumità (art. 21, comma 2, lett. e, f, g, h, i).

All'istanza di abbattimento, presentata ai sensi e per una delle motivazioni di cui all'art. 21, comma 2, lett. e, f, g, h, i, della L.R. n. 6/05, segue l'apertura dell'istruttoria e l'eventuale esecuzione del sopralluogo.



COMUNE DI FANO

SETTORE V LAVORI PUBBLICI

In caso di richiesta di autorizzazione all'abbattimento per danno, questo dovrà essere consistente e strutturale, e non dovrà essere possibile alcun intervento riparatorio tranne l'abbattimento dell'albero.

Per le motivazioni di autorizzazione di cui al presente punto 2.1.2 non è prevista piantagione compensativa né versamento di indennizzo.

All'accertamento della veridicità di una delle motivazioni indicate ai precedenti punti 2.1 e 2.2, seguirà l'emissione di un Atto autorizzativo dirigenziale, che verrà notificato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla notifica dell'autorizzazione potrà seguire l'abbattimento.

3. COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO DI PIANTE PROTETTE (ART. 21, comma 3).

La comunicazione di abbattimento è una scrittura in carta semplice con la quale il proprietario informa il Comune che procederà all'abbattimento di una pianta protetta secca o schiantata.

Viene presentata dal proprietario nel caso in cui l'albero di specie protetta sia completamente secco, con tronco schiantato o rovesciato a terra, senza possibilità di ripristino, utilizzando il relativo modello disponibile sul sito web del Comune di Fano www.comune.fano.pu.it, alla pagina " Verde pubblico- Modulistica".

Alla comunicazione non fa seguito alcuna autorizzazione né risposta da parte degli Uffici.

La pianta potrà essere abbattuta allo scadere del 30° giorno dalla presentazione della comunicazione.

La comunicazione va presentata al Comune di Fano via pec all'indirizzo comune.fano@emarche.it oppure all'Ufficio Protocollo, avendo cura di predisporre copia del modello compilato per conservare un riscontro della data di consegna (timbro del protocollo), dalla quale andranno contati i 30 giorni.

La comunicazione dovrà essere corredata di copia del documento del firmatario (valido e con firma leggibile), di una foto della pianta, di una mappa con la sua ubicazione (quando l'indirizzo non sia sufficiente ad individuare il luogo in cui si trova la pianta), del numero di telefono del richiedente per eventuali comunicazioni e di un indirizzo pec, se possibile, per le comunicazioni.